



PROVINCIA DI BRESCIA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 816-836)

Approvato con Delibera di C.C. n. 58 del 21/12/2024



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

SOMMARIO

Sommario

TITOLO I - CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Articolo 1. Disposizioni comuni	5
TITOLO II - PIANO IMPIANTI	5
Articolo 2. Oggetto.....	5
CAPO I – MEZZI PUBBLICITARI	5
Articolo 3. Definizioni.....	5
Articolo 4. Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari	6
Articolo 5. Tipologie mezzi pubblicitari	6
Articolo 6. Mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato	14
Articolo 7. Mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato.....	15
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	16
Articolo 8. Disposizioni di carattere generale.....	16
Articolo 9. Funzionario Responsabile.....	16
Articolo 10. Tipologia degli impianti pubblicitari.....	16
Articolo 11. Procedimento amministrativo	17
Articolo 12. Termine per la definizione del procedimento.....	17
amministrativo	17
Articolo 13. Istruttoria	17
Articolo 14. Rilascio dell'autorizzazione.....	18
Articolo 15. Contenuto ed efficacia del provvedimento	18
Articolo 16. Anticipata rimozione	18
Articolo 17. Divieti e limitazioni	18
Articolo 18. Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	19
Articolo 19. Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	19
Articolo 20. Presupposto del canone	19
Articolo 21. Soggetto passivo	20
Articolo 22. Modalità di applicazione del canone.....	20
Articolo 23. Definizione di insegna d'esercizio	20
Articolo 24. Criteri per la determinazione del canone	21
Articolo 25. Dichiarazione	21
Articolo 26. Pagamento del canone	22
Articolo 27. Rimborsi e compensazione	22
Articolo 28. Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	23
Articolo 29. Pubblicità effettuata con veicoli in genere	23



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Articolo 30. Mezzi pubblicitari vari	24
Articolo 31. Riduzioni	24
Articolo 32. Esenzioni	24
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	25
Articolo 33. Tipologia degli impianti delle affissioni	25
Articolo 34. Servizio delle pubbliche affissioni	25
Articolo 35. Impianti privati per affissioni dirette	26
Articolo 36. Modalità delle pubbliche affissioni	26
Articolo 37. Criteri per la determinazione del Canone	27
Articolo 38. Materiale pubblicitario abusivo	27
Articolo 39. Riduzione del canone	27
Articolo 40. Esenzione dal canone	28
Articolo 41. Pagamento del canone	28
Articolo 42. Norme di rinvio	28
TITOLO III – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	28
Articolo 43. Disposizioni generali	28
Articolo 44. Funzionario Responsabile	29
Articolo 45. Tipologie di occupazioni	29
Articolo 46. Occupazioni abusive	29
Articolo 47. Domanda di occupazione	29
Articolo 48. Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio	30
dell'atto di concessione o autorizzazione	30
Articolo 49. Obblighi del concessionario	30
Articolo 50. Durata dell'occupazione	31
Articolo 51. Titolarità della concessione o autorizzazione	31
Articolo 52. Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	31
Articolo 53. Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	31
Articolo 54. Rinnovo della concessione	32
Articolo 55. Criteri per la determinazione della tariffa del canone	32
Articolo 56. Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	32
Articolo 57. Modalità di applicazione del canone	33
Articolo 58. Soggetto passivo	33
Articolo 59. Agevolazioni	34
Articolo 60. Esenzioni	34
Articolo 61. Versamento del canone per le occupazioni permanenti	35
Articolo 62. Versamento del canone per le occupazioni temporanee	35
Articolo 63. Accertamento e riscossione coattiva	35
Articolo 64. Rimborsi	36



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Articolo 65. Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	36
Articolo 66. Attività di recupero	36
TITOLO IV – CANONE MERCATALE	36
Articolo 67. Disposizioni generali	36
Articolo 68. Funzionario Responsabile	36
Articolo 69. Domanda di occupazione	37
Articolo 70. Criteri per la determinazione del canone	37
Articolo 71. Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	37
Articolo 72. Occupazioni abusive	37
Articolo 73. Soggetto passivo	37
Articolo 74. Versamento del canone	37
Articolo 75. Accertamento e riscossione coattiva	38
Articolo 76. Rimborsi	38
Articolo 77. Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni	38
Articolo 78. Attività di recupero	38
TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE	38
Articolo 79. Norma transitorie	38
Articolo 80. Abrogazioni e rinvii	39
Articolo 81. Entrata in vigore	39



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1. Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, la posa di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e loro successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

TITOLO II - PIANO IMPIANTI

Articolo 2. Oggetto

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo finalizzato alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal presente regolamento e dei limiti imposti dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dagli articoli dal 47 al 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
2. I mezzi di cui al comma precedente sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
 - a) mezzi pubblicitari;
 - b) pubbliche affissioni;

CAPO I – MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 3. Definizioni

1. Sorgente luminosa: si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
2. Strade: le strade sono classificate e definite come previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. Pertinenze delle strade: sono definite dall'articolo 24 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
4. Aree di pertinenza delle attività: gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all'immobile in cui è collocata.

Articolo 4. Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

1. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
2. Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). In centro abitato i mezzi pubblicitari luminosi non possono avere luce intermittente, fatta eccezione per le croci delle farmacie, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen e, comunque, non deve provocare abbagliamento. Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla Legge Regionale 05/10/2015, n. 31 e dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.
3. I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesivi del decoro e della morale e conformi a quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale.
4. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, fatta eccezione per le insegne, dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Articolo 5. Tipologie mezzi pubblicitari

1. INSEGNE DI ESERCIZIO

- a) Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
- b) Può essere monofacciale o bifacciale, non luminosa o luminosa, sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.
- c) In base alla tipologia si distinguono:
 - insegne frontali (aderenti al prospetto del fabbricato per tutta la loro superficie);
 - insegne a bandiera (collocate perpendicolarmente al prospetto del fabbricato);
 - insegne a bandiera su palo;
 - insegne su tende parasole;
 - targhe professionali superiori a cm 21 x 30;
- insegne realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
- d) La proiezione a terra delle insegne deve ricadere all'interno della proprietà privata. Nel caso i edifici posti a confine con il suolo pubblico la sporgenza massima è pari a 10 cm.
- e) All'interno del centro storico è vietato fuoriuscire in altezza dalla sagoma dell'edificio.
- f) Le dimensioni massime consentite per le insegne a bandiera su palo sono pari a 2,00 m di base per 0,50 m di profondità e m 7,00 di altezza comprensiva del palo di



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

supporto.

- g) All'interno del centro storico sono vietate le insegne a bandiera su palo.

2. TOTEM

- a) Si definiscono totem mezzi pubblicitari tridimensionali ancorati direttamente al terreno, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.
- b) Possono essere non luminosi o luminosi, sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.
- c) Le dimensioni massime consentite sono pari a 2,00 m di base per 0,50 m di profondità e m 7,00 di altezza.
- d) Al di fuori del centro storico è possibile installare totem, a seguito del parere favorevole della Commissione Comunale del Paesaggio sia su suolo privato (esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività e relative pertinenze accessorie e per pubblicizzare l'attività stessa) che su suolo pubblico.
- e) All'interno del centro storico è possibile installare totem previo parere favorevole della Commissione Comunale del Paesaggio.

3. PREINSEGNE

- a) Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque in una fascia di 5 km.
- b) Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
- c) Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- d) Le preinsegne relative ad attività ubicate in Comuni limitrofi, limitatamente ad esercizi di pubblico servizio, possono essere collocate in una fascia di km 2,00 rispetto al perimetro di confine comunale.

4. CARTELLI PUBBLICITARI

- a) Si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere non luminoso o luminoso, sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.
- b) Il posizionamento dei cartelli pubblicitari è vietato nelle zone a vincolo paesaggistico nonché entro un raggio di 50 metri dagli edifici con vincolo storico.
- c) Su suolo pubblico i cartelli pubblicitari possono essere installati esclusivamente nei siti individuati con provvedimento della Giunta Comunale.

5. IMPIANTO PUBBLICITARIO TEMPORANEO

- a) Si definisce mezzo o impianto pubblicitario temporaneo qualunque manufatto e



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere le attività di esercizi commerciali, produttivi o di servizio ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere per un periodo di tempo limitato. Sono mezzi pubblicitari temporanei: lo striscione; il cavalletto pubblicitario; lo stendardo; il telo pubblicitario su ponteggio di cantiere.

- b) I mezzi pubblicitari temporanei e le relative strutture di sostegno devono essere progettati e realizzati con materiali non deperibili e di facile manutenzione; devono essere messi in opera in modo da resistere alla spinta del vento ed agli altri agenti atmosferici. I manufatti devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non occulti o alteri la percezione della segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'abbinamento dei colori, con particolare attenzione all'utilizzo dei colori rosso e verde.
- c) Le dimensioni, la forma, i colori, il disegno e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari temporanei rispettano le seguenti limitazioni, ai sensi dell'art. 23 del vigente Codice della Strada: non devono ingenerare confusione, riproducendone i colori o le forme, con la segnaletica stradale, rendendone difficile la comprensione o riducendone la visibilità o l'efficacia; non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide; non devono essere rifrangenti, né produrre abbagliamento.
- d) Su ogni mezzo pubblicitario temporaneo autorizzato dovrà essere saldamente apposta, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica fissata in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: soggetto titolare del provvedimento; numero, data dell'autorizzazione ed estremi dell'eventuale nulla osta rilasciato da altri enti interessati; data di scadenza del provvedimento autorizzativo. Per i mezzi o impianti
- e) pubblicitari temporanei per i quali risulti difficoltosa l'applicazione delle targhette metalliche è ammessa l'annotazione, a caratteri indelebili, degli stessi dati.

6. COLLOCAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI – DIVIETI

Il posizionamento di mezzi pubblicitari temporanei lungo le strade è sempre vietato nei seguenti punti, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del vigente Regolamento di attuazione del Codice della Strada:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e sull'area delimitata dalla corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, con pendenza superiore a 45 gradi;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

7. STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI

- a) Si definiscono striscioni, locandine e stendardi gli elementi bidimensionali realizzati in materiali di qualsiasi natura, privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa. Tali elementi devono essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Possono essere illuminati per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Lo stendardo può essere realizzato come bandiera o installato su palo.



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

- b) Per il posizionamento di striscioni, locandine o standardi su suolo privato si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- c) Il posizionamento di striscioni e standardi su suolo pubblico è consentito secondo i seguenti requisiti:

SUPERFICIE

È ammessa la collocazione di striscione parallelo o trasversale alla strada o alla piazza, con dimensioni massime di mt 7 di base per mt 1 di altezza, esclusivamente per la promozione di attività culturali, sportive, ricreative, filantropiche, sindacali e di categoria.

MATERIALE SUPPORTI

PVC forato per effetto antivento
I cavi di sostegno devono essere opportunamente dimensionati ai fini della stabilità e sicurezza del mezzo pubblicitario. In ogni caso non possono essere fissati ai lampioni della pubblica illuminazione.

ALTEZZA DAL SUOLO DEL BORDO INFERIORE

L'altezza dal suolo del bordo inferiore dello striscione posizionato trasversalmente sopra strada o piazze nelle quali è consentito il transito di veicoli non può essere inferiore a mt 5,1 dal piano viabile.

DISTANZE MINIME

15 mt lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
10 mt dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
100 mt dagli imbocchi delle gallerie;
2 mt dal limite della carreggiata, pista ciclabile e marciapiede (in caso di collocazione parallela).

ALTRE PRESCRIZIONI

Previo nulla osta dei proprietari degli edifici sui quali lo stesso viene, eventualmente, agganciato.
Il periodo di esposizione massimo è di tre mesi.
L'installazione può essere effettuata non prima di sette giorni dall'inizio della manifestazione o evento e la sua rimozione deve avvenire entro le ventiquattro ore dal termine delle stesse.

- d) Gli stessi possono essere posizionati unicamente per la promozione di eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, da associazioni sportive e culturali, da



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

altri enti pubblici o da soggetti che per l'organizzazione dell'evento in promozione hanno ricevuto il patrocinio da parte dell'amministrazione comunale.

- e) Il posizionamento di locandine su suolo pubblico è ammesso per la promozione di manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo, sociale e commerciale; le dimensioni non possono superare metri 0,70 x 1,00 salvo deroga debitamente motivata da parte della Giunta comunale.
- f) È consentita l'esposizione massima di n. 20 locandine per ogni manifestazione, spettacolo o iniziativa:
- nel caso in cui rechino pubblicità di natura commerciale possono essere posizionate in numero massimo di 5 per senso di marcia e per via;
 - nel caso in cui promuovano feste popolari patrocinate dall'Amministrazione Comunale, eventi di carattere culturale o spettacoli circensi devono essere posizionate nei siti individuati con provvedimento della Giunta Comunale.
- Le locandine non possono essere posizionate sugli alberi, sui pali segnaletici e di illuminazione pubblica, sui cestini per la raccolta dei rifiuti e sulle pensiline del trasporto urbano.
- g) La domanda deve essere presentata dal richiedente con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione o dell'iniziativa.
- h) Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, per le attività culturali e sportive in generale e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili, posate direttamente al suolo.

8. CAVALLETTO PUBBLICITARIO

Si definisce cavalletto pubblicitario un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, esposto in aderenza a sostegno rigido. I requisiti ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SUPERFICIE

E' ammessa la collocazione di cavalletti pubblicitari con dimensioni massime di mt 0.7 di base per mt 1 di altezza, sostegno escluso.

MATERIALE SUPPORTI

Sostegno in alluminio anodizzato, legno.
Il manufatto di sostegno deve essere opportunamente dimensionato ai fini della stabilità e sicurezza del mezzo pubblicitario
15 mt lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
10 mt dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
100 mt dagli imbocchi delle gallerie;
2 mt dal limite della carreggiata, pista ciclabile e marciapiede.

DISTANZE MINIME

ALTRE PRESCRIZIONI

Il cavalletto pubblicitario deve essere collocato esclusivamente nelle immediate vicinanze del punto vendita, preferibilmente in adiacenza al fabbricato e



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

comunque all'interno dell'area antistante l'ingresso del punto vendita. Può essere autorizzato soltanto laddove la collocazione lasci

uno spazio di almeno 2 mt per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, la collocazione sui marciapiedi è ammessa a condizione che sia lasciato libero uno spazio di almeno 1 mt per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

La durata espositiva è giornaliera: il cavalletto deve essere rimosso alla chiusura del punto vendita. In caso di maltempo il mezzo pubblicitario dovrà essere rimosso o posizionato in modo tale da non creare pericoli alla pubblica e privata incolumità.

L'area occupata dal cavalletto pubblicitario non rileva ai fini dell'applicazione del canone qualora la stessa sia di dimensioni inferiori a 1 mq.

9. SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

- a) Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- b) I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- c) Per essi non si applicano, all'interno del centro abitato, i divieti di cui all'articolo 18.2 e le distanze di cui all'articolo 18.1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

- a) Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para pedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere non luminoso o luminoso, sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.
- b) Gli impianti pubblicitari di servizio sono disciplinati dall'articolo 51, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- c) L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari di servizio è soggetta al parere della Giunta Comunale.

11. IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE

- a) Si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse.



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

- b) Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.
- c) Gli impianti a messaggio variabile possono avere una superficie massima di 4 mq.
- d) All'interno del centro abitato, se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi. All'esterno del centro abitato il periodo di variabilità è stabilito dall'articolo 51, comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- e) Su suolo pubblico è possibile installare impianti a messaggio variabile ai soli fini istituzionali, eventualmente sponsorizzati, previa individuazione dei siti e delle procedure da parte della Giunta.

12. BACHECHE

- a) Per bacheca si intende la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività di pubblici esercizi e strutture ricettive (menù, tariffe, prezzi, ecc.).
- b) Le bacheche possono essere installate esclusivamente su suolo privato e in prossimità dell'attività e non possono aggettare su suolo pubblico, ad eccezione delle attività svolte da enti morali, associazioni sportive, ricreative o sociali.
- c) Non possono superare le dimensioni di metri 1 x 1 con spessore massimo di cm 20.

13. VETROFANIE

- a) Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici attinenti all'attività esercitata.

14. VETROGRAFIE

- a) Per vetrografia si intende la riproduzione su superfici vetrate, attraverso il lavoro diretto tramite molatura o incisione, meccanica o mediante acidi, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici attinenti all'attività esercitata.

15. CARTELLI TEMPORANEI DI CANTIERE

- a) Si definisce cartello temporaneo di cantiere quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno o posizionato in facciata-ponteggio, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari attinenti le attività del cantiere nel quale viene installato.
- b) La superficie complessiva dei cartelli non può essere maggiore del 25% della superficie dei ponteggi o della recinzione. Tale limite non si applica ai disegni che riproducono la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.
- c) La durata massima dell'esposizione pubblicitaria è limitata alla durata dei lavori da realizzare.
- d) L'esposizione complessiva dei vari cartelli all'interno del singolo cantiere deve essere effettuata nel modo più ordinato possibile con particolare riguardo al decoro urbano.

16. PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

- a) La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

- b) È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera g) e all'articolo 56, comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e dell'articolo 203, comma 2 lettera q) e dell'articolo 204, comma 2 lettera q) del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, compresi vele e carrelli. Su detti veicoli, se in sosta prolungata per oltre 48 ore nella medesima area di sosta o in altra area di sosta collocata lungo la stessa strada, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta.
- c) Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale.

17. PUBBLICITÀ FONICA

- a) La pubblicità fonica è disciplinata dall'articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- b) La pubblicità fonica è vietata:
 - nel centro storico;
 - a meno di 50 metri da strutture sanitarie e assimilate, da luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto.
- c) All'interno del centro abitato è consentito effettuare la pubblicità fonica nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00
- d) È possibile concedere deroghe a quanto previsto alle lettere b. e c. durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
- e) Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della 24/04/1975, n. 130.
- f) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti acustici fissati per legge.

18. PUBBLICITÀ NELLE VETRINE

- a) Per pubblicità nelle vetrine si intende la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso tabelloni, supporti di qualsiasi natura o monitor posti all'interno delle vetrine delle attività. La luminosità dei monitor deve essere tale da non provocare abbagliamento.

19. IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

- a) Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- b) Può essere non luminoso o luminoso, sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.
- c) Ogni impianto di pubblicità o propaganda dovrà essere sottoposto al parere della Giunta comunale.



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Articolo 6. Mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato

1. DISTANZE

- a) Il posizionamento di tutti i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei cartelli pubblicitari e delle preinsegne, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime intese come punti di massima sporgenza:
 - o 2 m dal margine della carreggiata, pista ciclabile e marciapiede;
 - o 5 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni;
- b) Il posizionamento dei cartelli pubblicitari e delle preinsegne è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime intese come punti di massima sporgenza:
 - 2 m dal margine della carreggiata, pista ciclabile e marciapiede;
 - 25 m da altri cartelli o preinsegne, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni.
 - 30 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

2. DIVIETI

- a) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti previsti al comma 3 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- b) Sono vietate in centro storico le segnalazioni di servizio (aperto, chiuso, saldi etc.) realizzate con luci colorate tipo led o similari ed è inoltre vietato l'uso di cassonetti luminosi ad eccezione delle croci per farmacie e delle insegne dei generi di monopolio.

3. DEROGHE

- a) Le norme di cui al punto 1 lettera a) del presente articolo e quella di cui all'articolo 51, comma 3, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza ai fabbricati esistenti oppure collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli e poste ad una distanza non inferiore a 2 metri dal limite della carreggiata, pista ciclabile e marciapiede purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del Nuovo Codice della Strada.
- b) Le distanze indicate al punto 1 del presente articolo, ad eccezione di quella relativa alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati esistenti oppure collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti ad una distanza non inferiore a 2 metri dal limite della carreggiata, pista ciclabile e marciapiede.
- c) I cartelli pubblicitari paralleli al senso di marcia devono mantenere una distanza non inferiore a 12,5 metri rispetto ai cartelli non paralleli. La distanza tra due cartelli paralleli al senso di marcia non può essere inferiore a 25 metri.
- d) Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 2 m dalla carreggiata, pista ciclabile, marciapiede, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro o con i tronchi degli alberi.



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

4. DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI

- a) La superficie totale dei mezzi pubblicitari ubicati in corrispondenza della sede di un'attività o nelle sue pertinenze, all'interno del centro abitato, è soggetta ai seguenti limiti dimensionali:
- per tutte le attività ubicate in centro storico: 3 mq
 - al di fuori del centro storico:
 - o centri commerciali: superficie massima complessiva 250 mq dove il singolo elemento non può superare i 50 mq
 - o medie e grandi strutture di vendita: superficie massima complessiva 100 mq dove il singolo elemento non può superare i 50 mq
 - o esercizi di vicinato: superficie massima complessiva 50 mq dove il singolo elemento non può superare i 10 mq
 - o pubblici esercizi: superficie massima complessiva 100 mq dove il singolo elemento non può superare i 50 mq
 - o attività industriali/manifatturiere: superficie massima complessiva 100 mq dove il singolo elemento non può superare i 50 mq
 - o distributori di carburante stradali: superficie massima complessiva 50 mq dove il singolo elemento non può superare i 10 mq
 - o attività artigianali alimentari/di servizio/altre attività: superficie massima complessiva 50 mq dove il singolo elemento non può superare i 10 mq
- Per superficie totale si intende l'area del massimo ingombro dei caratteri alfanumerici compresi simboli e marchi; nel caso di cassonetti luminosi deve essere considerata l'area del cassonetto stesso.
- b) I cartelli pubblicitari installati entro i centri abitati possono avere dimensioni massime di 200 cm di altezza e 150 cm di larghezza. In caso di cartelli pubblicitari collocati su ponti o sottoponti ferroviari la dimensione massima ammissibile è quella della struttura.

5. DISTANZA DA TERRA

- a) Il bordo inferiore dei cartelli pubblicitari dovrà distare da terra non meno di metri 3,00. Se aggettanti su percorsi carrabili pubblici o di uso pubblico tale distanza non potrà essere inferiore a metri 5,10.

6. COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO

Devono essere sottoposte al parere vincolante della Commissione comunale del paesaggio, le autorizzazioni relative all'installazione di Insegne di esercizio e totem di tutti gli impianti pubblicitari; fatti salvi gli eventuali procedimenti previsti dal D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e dal D.P.R. 13.02.2017 n. 31. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi e paesaggistici per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 7. Mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato

1. POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)

2. DIMENSIONE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI

Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

3. COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO

Dovranno essere sottoposte al parere vincolante della Commissione comunale del paesaggio le autorizzazioni relative all'installazione o alla modifica di Insegne di esercizio e totem di tutti gli impianti pubblicitari; fatti salvi gli eventuali procedimenti previsti dal D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e dal D.P.R. 13.02.2017 n. 31.

Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi e paesaggistici per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 8. Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 9. Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 10. Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Articolo 11. Procedimento amministrativo

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Tutte le domanda di:
 - autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario
 - autorizzazione/nulla osta all'esposizione pubblicitaria (quali vetrofanie, cartelli temporanei, locandine, pubblicità su automezzi meglio dettagliate nel Piano Generale Impianti)
 - autorizzazione all'installazione di striscioni temporaneidevono essere indirizzata allo Sportello Telematico Unificato, raggiungibile da questo indirizzo: <https://www.sportellotelematico.cmsebino.bs.it>.
3. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
4. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria e occupazione del suolo pubblico.
5. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
6. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 12. Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina l'autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 13. Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, individuato nell'Ufficio Tributi del Comune, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

essere sempre comunicato al richiedente.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia di esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 14. Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;

Articolo 15. Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione;
2. L'autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone.

Articolo 16. Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, in contrasto con le disposizioni sopra stabilite, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 17. Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 18. Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 19. Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 19 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 22, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 20. Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 21. Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 22. Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 23. Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 24. Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, tenuto conto dei coefficienti stabiliti dal comma 3 del presente articolo.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
3. Bis Le tariffe del canone sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla tabella tariffe deliberata dalla G.C. in relazione ai seguenti criteri:
 - a. Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b. Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c. Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d. Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato secondo i coefficienti moltiplicatori riportati nella tabella tariffe di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 25. Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune e al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

- c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
 3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
 4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 26. Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul c/c dell'ente impositore, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dallo stesso ente impositore.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Il versamento del canone dei messaggi permanenti e temporanei rilasciati in corso d'anno, esclusivamente per il primo anno, deve avvenire entro 30 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione.
5. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
6. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate aventi scadenza il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
7. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone in rate, ricorrendo le condizioni.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 27. Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti nella misura del tasso legale.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento entrate per i versamenti minimi dei contribuenti.

Articolo 28. Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali senza applicazione di maggiorazioni.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento;
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
4. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per rateizzazione dei tributi comunali.

Articolo 29. Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli di proprietà dell'impresa il canone è dovuto se il messaggio pubblicitario è riportato comunque più di due volte ovvero almeno un messaggio supera la superficie di mq 0,50 ed è calcolato in misura forfettaria dipendente dalla portata complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione secondo i coefficienti riportati nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.
2. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
3. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
4. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
5. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

quadrati.



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Articolo 30. Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura stabilita dalla delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe annuali.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista dalla delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe annuali.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista dalla delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe annuali.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista dalla delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe annuali.

Articolo 31. Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 32. Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- l) la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 25 comma 1, qualora sussista il patrocinio da parte dell'ente;

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 33. Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Regolamento comunale per la disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2021.

Articolo 34. Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Provaglio d'Iseo costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 35. Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 36. Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore del servizio. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore del servizio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. È tuttavia previsto un importo



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita in € 30,00.

10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 37. Criteri per la determinazione del Canone

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di affissione di manifesti sono quelli previsti dalla relativa tabella deliberata dalla Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato come riportato nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti superiori a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 30% della superficie disponibile.
5. Le tariffe del canone sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Articolo 38. Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 22 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 39. Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

- e) per gli annunci mortuari;
- 2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 40. Esenzione dal canone

- 1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Provaglio d'Iseo e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 41. Pagamento del canone

- 1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, direttamente sul c/c dell'ente impositore, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dallo stesso ente impositore.

Articolo 42. Norme di rinvio

- 1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

TITOLO III – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 43. Disposizioni generali

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
- 2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Articolo 44. Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 45. Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 46. Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 47. Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

prima dell'inizio della medesima.

3. La domanda di concessione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'Ufficio competente ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 48. Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dell'Ufficio Tributi il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione.

Articolo 49. Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 50. Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 5, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 51. Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 43, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 52. Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 43, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 53. Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 54. Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 55. Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, tenuto conto dei coefficienti stabiliti dal comma 3 del presente articolo.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Le tariffe del canone sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Articolo 56. Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - fino a 8 ore riduzione del 30%;



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

- da 8 ore a 12 ore riduzione del 10%;
- oltre 12 ore tariffa intera.

Articolo 57. Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria riportata nella tabella tariffe deliberata dalla G.C. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a € 800,00. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 58. Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione, in mancanza di questo,



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 59. Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto dell'80%.
 - b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'50 per cento;
 - c) per le occupazioni realizzate da associazioni ed enti senza fini di lucro la tariffa è ridotta del 50%;

Articolo 60. Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili in genere;
 - h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
 - i) vasche biologiche;
 - j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
 - l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - o) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

- p) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sindacale, fino ad un massimo di 9 mq.
- q) le occupazioni di pubblico interesse patrocinate dal Comune.
- r) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al D.lgs. 460/97
- s) le occupazioni di cui all'articolo 53 comma 1 lett. a) e lett. c), qualora sussista il patrocinio da parte dell'ente;

Articolo 61. Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito preventivamente al rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul c/c dell'ente impositore, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dallo stesso ente impositore.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in tre rate aventi scadenza 30 aprile, 31 luglio, 30 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 62. Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato preventivamente all'atto del rilascio o consegna della concessione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 63. Accertamento e riscossione coattiva

4. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

5. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 64. Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 65. Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 60 del presente Regolamento.
4. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per rateizzazione dei tributi comunali.

Articolo 66. Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,00.

TITOLO IV – CANONE MERCATALE

Articolo 67. Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 68. Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 69. Domanda di occupazione

1. Le procedure di rilascio della concessione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 22.12.2016.

Articolo 70. Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 842, della legge n. 160 del 2019, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore approvato dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Articolo 71. Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, già applicata su 6 ore giornaliere.
2. L'importo del canone dovuto per i soli spuntisti, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 72. Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 40 del presente Regolamento.

Articolo 73. Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 74. Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro direttamente sul c/c dell'ente impositore, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

dallo stesso ente impositore.

5. Per le occupazioni realizzate dagli operai commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), in occasione dei mercati settimanali, mercati straordinari, fiere, feste e sagre popolari, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio con le modalità di cui al comma precedente.

Articolo 75. Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 76. Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 77. Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 78. Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,00.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 79. Norma transitorie



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

1. I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione/concessione. L'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.
2. La gestione del canone con specifico riferimento all'esposizione pubblicitaria e alle pubbliche affissioni è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, al soggetto che eventualmente risulti affidatario del servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Articolo 80. Abrogazioni e rinvii

1. E' abrogato a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni altro regolamento comunale in materia di canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche nonché per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, approvato in precedenza.
2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata

Articolo 81. Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.